



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Composto dai sig.ri magistrati

Dott.ssa Sebastiana Ciardo Presidente rel.

Dott.ssa Maura Cannella Giudice

Dott. Gigi Omar Modica Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. 2882 dell'anno 2018 promossa da

██████████ nata ad ██████████ (Nigeria) in data ██████████ rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo Airò del foro di Agrigento ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Calogero Gianluca Rizzuto del foro di Palermo

– *ricorrente* –

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRAPANI

– *resistente* –

E CON L'INTERVENTO

DEL PUBBLICO MINISTERO

– *interveniente necessario* –

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato telematicamente in data 16.2.2017 la ricorrente, cittadina nigeriana, ha proposto dinanzi a questo Tribunale in composizione collegiale impugnazione, ex art. 35 e 35bis D.Lgs.



25/2008, al provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani dato 21.7.2017 e notificato in data 18.1.2018 che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, non riconoscendo neppure i presupposti per il permesso per motivi umanitari, ritenendo i fatti narrati poco credibili ed inverosimili.

Costituita nel giudizio la Commissione territoriale di Trapani ha ritenuto non sufficiente attendibile quanto allegato dalla ricorrente, ha ribadito l'insussistenza, nella specie, dei presupposti per il riconoscimento del relativo diritto ed ha chiesto il rigetto del ricorso proposto.

~~~~~

**❖ Normativa generale**

Deve ritenersi che, nel caso di specie, non sussistano, allo stato ed in attesa di ulteriori approfondimenti istruttori, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, dovendosi rilevare che la CT non ha correttamente approfondito l'indagine sull'eventuale possibilità che la richiedente fosse una possibile vittima di tratta.

Difatti, non è stata correttamente osservata la procedura prevista dalle linee guida da cui desumere indicatori utili, atteso che non sono state rispettate le corrette informative previste dalla direttiva 2011/36/UE e dalla legge 24/2014, giacché la richiedente non è stata informata della possibilità di avvalersi di organismi di protezione specializzata né la stessa è stata ascoltata dagli operatori specializzati dell'OIM e la CT si è limitata a fornire in maniera generica solo l'informativa prevista (si veda verbale dell'audizione del 28.3.2017).



Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d.lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...".

L' art. 7 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apo-



lide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) cor-  
rerebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a  
causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14  
predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa  
che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecu-  
zione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o tratta-  
mento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di  
origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di  
un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflit-  
to armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d.lgs. 2007 n.  
251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di ri-  
fugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che  
controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) sog-  
getti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le  
organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire pro-  
tezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d.lgs. 2007/251, in con-  
formità con le Direttive, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti  
delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non  
siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'auto-  
rità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto  
ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli ele-  
menti pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita  
idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significa-  
tivi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti,



plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

❖ **Il caso in esame**

Tanto premesso, nel caso di specie, la Commissione territoriale ha respinto le richieste della ricorrente innanzitutto perché il racconto dalla medesima reso è stato ritenuto non veritiero rispetto ad una serie di incongruenze, giacché ha reputato generiche e scarsamente credibili le ragioni dell'espatrio, in ordine alle ripetute contraddizioni che sono emerse nel corso dei due colloqui dalla stessa rese.

██████████ (dati anagrafici corretti dalla richiedente rispetto a quelli riportati nel modello C3), cittadina nigeriana nata a ██████████ ha narrato di essere fuggita nell'anno 2016 dalla Nigeria, giacché, in ragione del suo mancato consenso a contrarre matrimonio, combinato dal padre, con un anziano possidente, tale Osagie uomo sui settanta anni, di fama violenta e già sposato con quattro mogli, fu, unitamente al fidanzato con il quale aveva concepito un bambino di nome ██████████ oggetto di minacce di morte e il solo fidanzato ██████████ vittima di violenti percosse per opera di uomini direttamente riconducibili all'anziano promesso sposo, così maturando un fondato timore di un danno grave e individuale alla propria vita. Potendo contare sull'aiuto economico ricevuto dai genitori del fidanzato, decidevano entrambi di



espatriare ma nel corso del viaggio in Libia, [REDACTED] rimaneva ucciso in un agguato perpetrato dal gruppo "Asma Boys" e la ricorrente, sopravvissuta all'attentato, veniva ristretta in carcere per quattro giorni e poi liberata grazie all'aiuto di una donna libica, operatrice della locale stazione di polizia che dapprima la assumeva come collaboratrice domestica nella di lei abitazione senza corrisponderle denaro e, successivamente, a causa delle sue precarie condizioni di salute l'aiutava ad imbarcarsi per Italia.

Ora, nel corso del giudizio la stessa richiedente ha testualmente dichiarato: *"Ho lasciato il mio Paese nel 2016 perché i miei genitori volevano farmi sposare un uomo anziano; io avevo 17 anni; sono andata via dal mio paese con il mio fidanzato. Durante il viaggio dal Niger alla Libia il mio fidanzato è stato ucciso dagli Asma Boys; sono arrivata in Libia da sola e sono stata subito arrestata e messa in carcere per un mese; sono stata poi condotta a casa di una signora e facevo la domestica. Sono stata male mentre lavoravo in Libia e accusavo dolori allo stomaco, e la signora che mi ospitava mi ha fatto imbarcare per la Sicilia per essere curata. Sono arrivata in Sicilia nel mese di settembre 2016, al porto di Agrigento dove sono stata ricoverata presso l'Ospedale San Giovanni Di Dio ed operata per un'appendicite acuta in data 26.10.2016. Confermo che sono andata via dal mio Paese solo per motivi personali e familiari e non per motivi di guerra; io non volevo sposare la persona anziana che i miei genitori volevano farmi sposare, sia perché lui aveva 85 anni sia perché io avevo già il fidanzato da cui ho avuto una figlia. Io sono stata accusata dai genitori del mio fidanzato che sono stata la causa della sua*



*uccisione in Libia perchè lo avevo convinto di lasciare il Paese e di scappare con me; la mia bambina, quando siamo scappati, io e il mio compagno l'abbiamo lasciato ai suoi genitori che ancora oggi la accudiscono; adesso ha 5 anni ma io non la sento perché i nonni non lo consentono. Io non voglio più tornare nel mio Paese perchè i miei genitori mi farebbero sposare di nuovo un'altra persona anziana; poi c'è un altro motivo: io non sto bene di salute, ho bisogno di essere curata per problemi di asma e queste cure non ci sono nel mio Paese. Io oggi frequento la scuola e vorrei restare in Sicilia per curarmi, lavorare ed essere indipendente”.*

Le ragioni di contraddizioni dal complesso delle dichiarazioni sono state tutte correttamente evidenziate dalla CT in maniera condivisibile.

In particolare, la ricorrente ha dichiarato:

a) in un primo momento di avere mantenuto con padre contatti telefonici e successivamente di avere con lo stesso interrotto ogni rapporto;

b) davanti alla CT aveva sempre parlato del figlio [redacted] rimasto a vivere con i nonni paterni con il quale non riesce ad avere neppure un contatto telefonico e, nel corso del giudizio ha, di contro, parlato di una “bambina”;

c) ha errato più volte sulla data di nascita del figlio;

d) ha riferito età differenti dell'uomo anziano (prima 70 anni e nel giudizio 85 anni);

e) ha riferito date diverse in ordine all'aggressione subita dal fidanzato.

Il Tribunale, in primo luogo, ritiene che non ricorrano, nel caso di



specie ed in attesa di un ulteriore approfondimento istruttorio, gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett, e) D.l.vo 251/07, sulla base delle considerazioni che di seguito si espongono.

In secondo luogo, dall'esposizione sintetica delle circostanze che hanno determinato [REDACTED] ad espatriare emerge l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Difatti, in primo luogo, i fatti narrati non integrano alcun rischio di "persecuzione", peraltro neppure allegata, correlato a motivi di "razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica" nell'accezione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 251/07: rischio, questo, che postula il compimento di atti violenti o discriminatori imputabili ad autorità governative o a gruppi organizzati e radicati sul territorio sistematicamente diretti a perseguire chi professi determinate idee politiche o confessioni religiose ovvero appartenga ad un dato gruppo etnico.

Le circostanze narrate devono ritenersi parzialmente credibili nella parte relativa alla promessa di matrimonio forzato e alle minacce ricevute sebbene non si ritiene che il pericolo possa reputarsi ancora in atto.

Ed invero, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo «status» di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n.



286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost. (Cass. 04/08/2016, n. 16362).

In primo luogo, come detto non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 251/07, non potendosi nella specie ravvisare un pericolo di "danno grave" nell'accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo dianzi ricordato (inteso quale "a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"), secondo l'accezione dianzi richiamata.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nel chiarire le condizioni cui è subordinato, alla stregua della vigente normativa comunitaria, l'accesso all'anzidetto istituto, ha statuito che "l'esistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale", aggiungendo che "l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso [...] raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rien-



trato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, grande Sezione, sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07).

Tale valutazione deve sempre essere effettuata dall’Autorità giudiziaria che dovrà verificare l’insussistenza del c.d. non refoulement nel paese d’origine del richiedente.

Nel caso di specie, tuttavia, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all’attuale contesto socio-politico-religioso della Nigeria, (v. rapporto Amnesty International 2015/2016 e 2016/2017 e Report 2017 dell’Human Rights Watch reperibili tutti sul sito [www.refworld.org](http://www.refworld.org)) risulta che una situazione di gravissima insicurezza è presente, a causa dell’attività terroristica imputabile all’organizzazione denominata “Boko Haram” solo in alcuni Stati del Nord e Nord Est del Paese: Stati in relazione ai quali, proprio per il persistere di attacchi indiscriminati contro i civili e per l’esistenza di una gravissima situazione umanitaria, l’UNHCR ha chiesto, con nota dell’ottobre 2016 (“International protection considerations with regard to people fleeing northeastern Nigeria – the States of Borno, Yobe and Adamawa – and surrounding region – Update II”), la sospensione dei rimpatri forzati.

In tal senso depone anche l’esame del più recente report elaborato e pubblicato, nel mese di giugno 2017, dall’European Asylum Support Office (E.A.S.O.), laddove con specifico riferimento alla situazione



dell'Edo State e di altri Stati ubicati nella parte meridionale della Nigeria non viene menzionata, quale particolare fonte di rischio ed instabilità, la frequente ricorrenza di episodi di attacchi terroristici ma si fa, piuttosto, riferimento ad aggressioni e rapimenti perpetrati nell'ambito del conflitto tra organizzazioni criminali autoctone e soggetti operanti nel settore dell'estrazione, produzione e raffinazione del petrolio (tipologia di rischio non interessante specificamente la persona della ricorrente) e si colloca l'Edo State, nel quadro di una generale valutazione delle condizioni degli Stati ubicati nella regione del Delta del fiume Niger, all'ottavo posto.

Anche gli ultimi avvisi pubblicati sul sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri (sito peraltro indirizzato ai cittadini italiani che intendano recarsi all'estero) evidenziano una situazione di perdurante e concreto pericolo solo in alcuni Stati del Nord e Nord Est della Nigeria, sconsigliando infatti i viaggi in tali zone mentre, quanto al resto del Paese e non, comunque, con specifico riferimento all'Edo State, segnalano il rischio di possibili episodici attacchi terroristici: rischio che, tuttavia, non può comportare il riconoscimento della protezione sussidiaria non solo perché si tratta di una situazione comune a gran parte del mondo ma anche perché il rischio in sé, come del resto il verificarsi di singoli ed isolati episodi terroristici, non determina una situazione di violenza "generalizzata" tale da costituire una minaccia grave alla vita e all'incolumità delle persone che si trovino sul territorio interessato alla luce delle precise indicazioni fornite al riguardo sia dall'UNHCR (v. la nota "La protezione sussidiaria secondo la 'Direttiva



Qualifiche' nel caso di persone minacciate da violenza indiscriminata" del gennaio 2008), sia dalla CGUE (v. sentenze del 30 gennaio 2014 in causa Diakité C-285/12 e del 17 febbraio 2009 in causa C-465/07 El-gafaji) sia, infine, dalla Cassazione (v., da ultimo, Cass., ord. n. 16234/2016 che, respingendo il ricorso proposto da una cittadina kenyota, ha puntualizzato che situazioni di criticità determinate da episodi di terrorismo non danno luogo ad un vero e proprio "conflitto armato" e non integrano, pertanto, l'ipotesi del "danno grave" previsto dalla lett. c del cit. art. 14).

Inoltre, la ricorrente non ha riferito di essere impossibilitata ad avvalersi dell'ausilio delle forze dell'ordine ovvero di trovare rifugio in altra area del proprio paese di origine.

Pertanto, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria non sussistendone i relativi presupposti, deve essere rigettata.

#### ❖ Vittime di tratta

A riguardo, l'UNHCR ha elaborato Linee Guida sulla protezione internazionale per l'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta (disponibili su <http://www.refworld.org/cgi-bin/telex/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?eldoc=y&docid=5513c7834>).

Tali linee guida evidenziano come le vittime, o potenziali vittime, della tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e potrebbero pertanto



avere titolo alla protezione internazionale che spetta ai rifugiati. Parimenti può costituire persecuzione il reclutamento forzato o ingannevole di donne e minori per fini di prostituzione forzata o sfruttamento sessuale, che è una forma di violenza legata al genere. Le donne e i minori vittime di tratta possono essere particolarmente suscettibili di gravi ritorsioni da parte degli sfruttatori dopo la loro fuga e/o al loro ritorno.

Le vittime e le potenziali vittime di tratta possono qualificarsi come rifugiati quando essi temono di essere perseguitati per ragioni legate alla loro appartenenza a un particolare gruppo sociale. Le donne costituiscono un esempio di un sotto insieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale (si vedano inoltre le Linee guida UNHCR sulla persecuzione di genere, nota 4, par. 30).

Nel caso di specie, si ritiene che dalle complessive dichiarazioni rese da [REDACTED] sia davanti alla CT che nel corso del giudizio, emergano taluni indicatori di tratta, seppur non dichiarata, tali da richiedere un necessario approfondimento omissso dalla Commissione, che possono così evidenziarsi:

a) la stessa CT ha avuto dubbi sull'età della richiedente tant'è che ha formulato specifica domanda, ritenendola più giovane rispetto all'anno di nascita dalla medesima dichiarato (1994);

b) la richiedente si contraddice sulla data di nascita del figlio minore rimasto a vivere in Nigeria;



c) il ruolo assunto da una “donna” che la libera dalla prigionia in Libia, l’assume come domestica e poi l’aiuta ad imbarcarsi per l’Italia;

d) l’attuale condizione di solitudine, di turbamento e di chiusura riferita dagli operatori della Comunità (si veda relazione prodotta dagli operatori della Comunità di Roccamena, in allegato al ricorso);

e) la commozione riputata della richiedente nel corso di ogni colloquio svolto sia davanti alla Ct sia davanti al Giudice delegato all’assunzione dell’interrogatorio nel giudizio (i verbali riferiscono che la ricorrente piange al momento dell’audizione).

Tali elementi e, in particolare, il ruolo della donna che ha aiutato [redacted] ad imbarcarsi in Libia, lasciano desumere che la stessa possa essere vittima di tratta e che, dunque, tale sua condizione meriti di essere ulteriormente approfondita attraverso colloqui individuali ad opera degli operatori specializzati dell’OIM, previa una corretta informativa al fine di consentire alla stessa di avvalersi della rete di protezione prevista dalla normativa dianzi richiamata.

**❖ Permesso provvisorio art. 18 D.Lgs. 286/1998**

Sul punto il Tribunale in composizione collegiale aderisce all’indirizzo espresso dal Tribunale di Firenze con provvedimento del 14.12.2017 che, nell’avviare il programma volto a consentire alla richiedente di fruire del sistema di protezione previsto dalla normativa in esame, ha mandato gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’art. 18 comma 3bis del D.Lgs. 286/1998.

Così in motivazione il Tribunale fiorentino osserva: “*Il sistema delineato per la tutela delle vittime di tratta si snoda sul c.d. doppio binario,*



dando vita ad un percorso giudiziario, oppure ad un percorso sociale.

L'articolo 18 del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla circolazione dello straniero), ha previsto un sistema di assistenza e integrazione sociale per le vittime di tratta. In combinato disposto con l'art. 27 del d.p.r. n. 394/99 l'art. 18 citato, prevede il rilascio di un permesso di soggiorno in favore delle persone straniere che siano state vittime di situazioni di violenza o grave sfruttamento e che risultino esposte ad un concreto pericolo per la loro incolumità a causa delle dichiarazioni rese nel procedimento penale o a causa della decisione di sottrarsi alla situazione di sfruttamento. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato nel caso in cui sia stato avviato un procedimento penale relativamente ai fatti di violenza o grave sfruttamento, in seguito alla denuncia della vittima (percorso giudiziario), oppure nel caso in cui la persona non presenti la denuncia e aderisca ad un programma di assistenza e integrazione sociale, affidandosi ad un ente specificamente preposto all'assistenza delle vittime di grave sfruttamento (percorso sociale). In sostanza, si è sganciata l'assistenza e la protezione dalla collaborazione della vittima nel processo penale. L'art. 8 del d. lgs. n. 24/2014 – che ha recepito la Direttiva 2011/36/UE introducendo importanti disposizioni sulla protezione delle vittime di tratta – ha previsto, mediante l'introduzione del comma 3 bis dell'art. 18 d. lgs. n. 286/98, un unico programma di 'emersione, assistenza e integrazione sociale' sulla base del Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'art. 13, comma 2 bis, della legge n.228/2003, rivolto alle vittime di reati pre-



visti dagli articoli 600 e 601 del codice penale o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 18 del d.lgs. n. 286/1998. L'art. 10, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 24/2014 ha introdotto nell'art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, il comma 3 bis che prevede che "La commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 660 e 601 del codice penale". Va ricordato, che l'identificazione preliminare e poi quella formale delle vittime di tratta viene effettuata dal primo incontro con la persona e dunque può spettare alla polizia di frontiera, al personale sanitario, agli operatori delle strutture di accoglienza e infine alle Commissioni Territoriali. In particolare, l'identificazione preliminare da parte della Commissione è funzionale alla segnalazione delle presunte vittime di tratta ad operatori qualificati del sistema anti-tratta per l'adozione di eventuali misure che si rendano necessarie nel breve termine e per favorire l'identificazione formale ad opera di operatori specializzati e l'eventuale adozione delle misure di protezione"

Indi, nelle more dell'accertamento circa lo stato della richiedente quale eventuale vittima di tratta, che viene demandato alla Questura territorialmente competente, la quale, previa l'informativa necessaria, avrà cura di avviare la richiedente agli organismi specializzati operanti sul territorio, affinché la stessa possa in piena sicurezza, svolgere i colloqui mirati e far emergere l'eventuale sua condizione di vittima di tratta, gli atti devono essere trasmessi al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dalla norma richiamata.



Trattandosi di misura provvisoria, dovrà essere fissata ulteriore udienza per la prosecuzione del giudizio al fine di verificare, al completamento del percorso, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero per il permesso per motivi umanitari.

Si ritiene, pertanto che, a norma dell'art. 32, comma 3 bis, d.lgs. n. 25/2008, gli atti vadano trasmessi al Questore per i provvedimenti di sua competenza e quindi sia per le eventuali indagini penali sia per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 286/98 e per avviare il percorso specificato in motivazione.

La liquidazione delle spese viene rinviata alla definizione del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa, non definitivamente pronunciando:

dispone che gli atti vadano trasmessi al Questore di Palermo affinché valuti la ricorrenza dei presupposti per il rilascio del permesso umanitario di cui all'art. 18 d.lgs. 251/1998;

rinvia la causa all'udienza del 14.1.2019 ore 11.45 davanti al Presidente relatore, per permettere l'avvio del percorso previsto dall'art. 18 citato, onerando la Questura di Palermo di trasmettere relazione con l'esito del percorso medesimo almeno 10 giorni prima della prossima udienza.

Si comunichi alla ricorrente, al Ministero dell'interno presso la



Commissione Territoriale di Trapani nonché al P.M e al Questore di Palermo.

*Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della sezione specializzata per la protezione internazionale del Tribunale di Palermo in data 25 luglio 2018.*

**Il Presidente rel.**

*Dott.ssa Sebastiana Ciardo*

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Sebastiana Ciardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

